

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (relatore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 2 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto all'Arbitro Bancario Finanziario in data 16 novembre 2009, il ricorrente, titolare di una carta di credito emessa dalla Banca, chiedeva al Collegio di ordinare a quest'ultima di annullare una transazione di importo pari ad euro 1.580,00 effettuata in data 15 luglio 2009 ed addebitata il successivo 10 agosto, nonché di riaccreditarlo sul proprio conto corrente l'importo della transazione contestata.

Il ricorrente esponeva, in particolare, di aver fornito in data 14 luglio 2009 il numero della propria carta di credito ad un'amica affinché acquistasse presso un'agenzia viaggi una vacanza organizzata, di non aver ricevuto alcuna copia del contratto di viaggio ed, infine, di non aver convalidato la transazione né mediante sottoscrizione dell'ordine di spesa - che allegava - né tramite la digitazione del PIN.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che il complessivo costo del viaggio, pari ad euro 1.580,00, gli era stato comunicato dall'incaricato prima di ricevere i dati della carta di credito. In particolare, quest'ultimo aveva comunicato al ricorrente che il costo, dapprima pari ad euro 1.200,00, era variato a seguito di un aumento delle tasse aeroportuali.

L'incaricato, pertanto, procedeva in data 15 luglio 2009 all'acquisto della vacanza organizzata per un importo pari ad euro 1.580,00.

In data 13 ottobre 2009 l'Intermediario rifiutava la richiesta di rimborso avanzata dal cliente e, confermando l'assenza di ogni propria responsabilità, suggeriva al ricorrente di rivolgere eventuali contestazioni all'agenzia di viaggi, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, Sezione II del contratto di rilascio della carta di credito, rubricato "*Estraneità della Banca nei rapporti tra Titolare e convenzionati*".



Con le controdeduzioni presentate al Collegio in data 12 gennaio 2010 l'Intermediario, nel chiedere il rigetto della domanda in quanto infondata, rilevava come la condotta tenuta dal ricorrente fosse in contrasto con l'articolo 2 delle *"Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione"*, secondo cui *"La carta deve essere utilizzata esclusivamente dal Titolare e non può in nessun caso o per nessuna ragione essere ceduta o data in uso a terzi"*.

DIRITTO

Osserva il Collegio come il contratto per il rilascio della carta di credito sottoscritto dal ricorrente preveda per il titolare uno specifico obbligo di utilizzo personale, vietando in modo espresso ogni ipotesi di cessione o autorizzazione all'uso da parte di terzi.

Secondo l'art. 2 della disciplina contrattuale, infatti, *"La carta deve essere utilizzata esclusivamente dal Titolare e non può essere in nessun caso e per nessuna ragione ceduta o data in uso a terzi [...]"*.

Tale obbligo viene ribadito anche dal successivo art. 3, ai sensi del quale *"La carta è rilasciata all'intestatario/cointestatario del conto corrente di riferimento: è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi"*.

Le suddette previsioni si ricollegano alla tradizionale definizione della carta di credito, intesa quale documento di legittimazione intrasferibile per mezzo del quale l'intestatario può acquistare beni o fruire di servizi presso terzi convenzionati con l'emittente della carta medesima, che si accolla l'onere del pagamento.

Le conseguenze della violazione dell'obbligo di utilizzo personale sono previste, invece, nei successivi articoli del contratto relativo all'emissione della carta di credito: ai sensi dell'art. 4, rubricato *"Custodia della Carta e del PIN"*, *"Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN; [...] Il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del PIN"*.

L'articolo 5, infine, pone in capo al Titolare la responsabilità per ogni conseguenza dannosa causata dall'indebito o illecito uso della Carta a seguito di eventi quali smarrimento, sottrazione, falsificazione e/o contraffazione entro il limite di euro 150,00 fino al momento del blocco della Carta, salva comunque la responsabilità del Titolare per dolo o colpa grave o, ancora, nel caso in cui non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Il titolare della carta di credito ha, quindi, l'obbligo di custodirla diligentemente e, qualora fosse negligente in tale custodia, risponderebbe nei confronti della banca per le somme dalla stessa erogate al venditore.

Nel caso di specie, il ricorrente, come evidenziato nel ricorso presentato al Collegio, era stato preventivamente informato dall'incaricato circa la variazione del costo complessivo del viaggio che, a causa di un aumento delle tasse aeroportuali, avrebbe raggiunto l'importo di 1.580,00 euro.

Ciò nonostante, comunicando all'incaricato i dati della propria carta di credito, gli ha conferito un mandato per l'acquisto e l'incaricato, poi, ha operato la transazione concordata, addebitando il complessivo importo di euro 1.580,00 sulla carta di credito del ricorrente.

Il ricorrente, quindi, autorizzando l'incaricato all'utilizzo della carta e fornendogli i relativi dati, ha espressamente violato la disciplina contrattuale relativa agli obblighi di custodia nonché il divieto di cessione della carta di credito, accettando, inoltre, che sulla stessa venissero addebitate le spese effettuate dall'incaricato.



Non può pertanto configurarsi alcuna responsabilità in capo alla Banca che, in adempimento ai propri obblighi, ha corrisposto all'esercente l'importo della transazione compiuta, addebitandone la relativa spesa sul conto corrente del ricorrente.

Si ritiene, infatti, che l'effetto liberatorio del pagamento si verifichi non solo nel caso di adempimento dell'obbligazione a favore dell'effettivo avente diritto, bensì anche allorquando la prestazione dovuta sia in buona fede eseguita a favore di colui il quale appaia legittimato a riceverla.

Nel caso di specie, infatti, è pacifico che l'utilizzo della carta da parte dell'incaricato sia avvenuto con il consenso e dietro espressa autorizzazione del titolare che, con la propria condotta, ha violato gli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione del contratto.

Il Collegio rileva, inoltre, come dalla documentazione prodotta parrebbe che il ricorrente abbia, in ogni caso, usufruito del viaggio acquistato, non subendo, pertanto, il danno economico qui lamentato.

Il ricorrente contesta la legittimità della transazione effettuata dall'incaricato, per un importo complessivo pari ad euro 1.580,00, anche sotto un ulteriore e diverso profilo.

Secondo il ricorrente, si tratterebbe comunque di un'operazione invalida perchè non espressamente autorizzata mediante la sottoscrizione del *memorandum* di spesa.

Con riferimento a tale ultima contestazione, la disciplina contrattuale prevede espressamente, all'articolo 10, che *"con l'impostazione del PIN o con la sottoscrizione della memoria di spesa, il Titolare convalida l'operazione (anche a conferma dell'importo della stessa), se ne attribuisce la titolarità e si obbliga al rimborso nei confronti della banca. (...) La Banca si riserva di non onorare le memorie di spesa che risultino irregolari rispetto a quanto previsto dalle norme del presente contratto"*.

Tale norma prevede, quindi, per la sola Banca la possibilità di non corrispondere all'esercente l'importo di eventuali spese che vengano dallo stesso giustificate mediante memorie di spesa irregolari, a meno di un espresso disconoscimento dell'acquisto da parte del cliente.

A tal riguardo, il Collegio deve rilevare come la condotta tenuta dal ricorrente, che ha imprudentemente comunicato gli estremi della propria carta di credito ad un terzo affidandogli l'incarico di acquistare il viaggio, privi di ogni giuridico rilievo la circostanza che il *memorandum* di spesa prodotto non sia stato dallo stesso sottoscritto.

Tale circostanza non può essere, infatti, considerata sufficiente per configurare una qualsivoglia responsabilità dell'Intermediario che ha in buona fede accreditato all'esercente convenzionato il corrispettivo della transazione effettuata.

P. Q. M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO